

ALL. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ELENCO DEI CURATORI, COMMISSARI GIUDIZIALI E LIQUIDATORI

1) Requisiti di onorabilità ex art. 356, comma 3, CCII:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; II. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; III. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; IV. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali;

2) Requisiti di professionalità:

A) il possesso dei requisiti specificati nell'art. 358 CCII il cui tenore letterale qui di seguito si riporta testualmente: art. 358 CCII: *"1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a) e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale."* ;

b) il possesso degli ulteriori requisiti specificati nell'art. 356 CCII il cui tenore letterale qui di seguito si riporta testualmente: art. 356 CCII: *"I soggetti (...) che dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni"* o, in alternativa, *"che dimostrano di essere stati nominati"* alla data della manifestazione di disponibilità *"in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali"*;

c) in analogia a quanto previsto con riferimento all'attuando albo di cui all'art. 356 CCII, ai fini del mantenimento della iscrizione nell'elenco delle manifestazioni della disponibilità saranno richiesti i seguenti ulteriori requisiti: *"l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale"* come previsto e precisato dall'art. 356 del Codice della Crisi.